



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 1° giugno 2018*

---

**SANITA', LE REGIONI IN PIANO DI RIENTRO NON DEVONO INTERFERIRE CON IL COMMISSARIO AD ACTA MA I LIVELLI ESSENZIALI VANNO GARANTITI**

Le Regioni in piano di rientro sanitario non si possono sovrapporre legislativamente e amministrativamente alle funzioni commissariali ma devono limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei LEA (Livelli essenziali di assistenza) e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale, secondo i canoni previsti dall'articolo 20 del d. lgs. n. 118/2011. Norma che prevede la trasparente esposizione nel bilancio regionale delle risorse, degli interventi, degli oneri e delle entrate fiscali inerenti lo svolgimento del servizio.

È quanto si legge nella [sentenza n. 117](#) depositata oggi (relatore Aldo Carosi) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10, «Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017».

Le prime tre disposizioni interferivano con l'attività del Commissario ad acta e con l'attuazione del piano, inserendo norme integrative e non conformi al dettato del suddetto piano. La Corte ha precisato quali sono i limiti entro cui può operare la Regione durante la fase finalizzata al riequilibrio strutturale della finanza sanitaria.

Quanto al comma 30 del medesimo articolo 1, la Corte ha confermato la costante giurisprudenza secondo cui in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di «governo del territorio», è indefettibile la procedura dell'intesa preventiva. Pertanto, la legge regionale costituisce una preclusione di principio al confronto e, in quanto tale, vanifica in radice la bilateralità della procedura d'intesa necessaria per inserire in modo coerente nel quadro dei principi fissati dal legislatore statale le peculiarità degli interessi ambientali e pianificatori della Regione.

Roma, 1° giugno 2018